

Convenzione per Tirocinio

Tra

L'ASL Medio Campidano – AZIENDA SANITARIA LOCALE di seguito denominata ASL Medio Campidano, con sede legale in Sanluri, via Giuseppe Ungaretti, n. 9 - 09025, codice fiscale e P.IVA 03990320925, nella persona del Direttore Generale, **Dott. Giorgio Carboni**, in qualità di Legale Rappresentante

Ε

L'ente promotore "PROMOFORM ENTE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE" P.I. 02812820922, via Venturi 14, Cagliari, rappresentata dal **Dott. Andrea Pisano**, nato a Cagliari il giorno 26/04/1979 e residente in Cagliari presso la sede legale dell'Ente in Via Venturi 14, Cagliari

Premesso

Che l'ASL Medio Campidano sarà di seguito definita, in questo regolamento, per brevità "Azienda".
Che lo stesso regolamento prevede la possibilità di effettuare periodi di tirocinio, comprese le
fattispecie di formazione in specializzazione;
Che per questo è necessario che a questa Amministrazione venga proposta specifica istanza e che
la stessa debba sempre pervenire da un ente formativo qui denominato "Soggetto promotore";
Che lo stesso Soggetto promotore debba individuare preventivamente il numero dei beneficiar
della stessa convenzione:

☐ Che lo stesso Soggetto debba precisare l'esistenza di una copertura assicurativa a favore degli stessi, indicando il tipo di copertura e la durata;

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto

La presente convenzione regola i rapporti tra il Soggetto promotore e l'Azienda concernenti l'attivazione dei Tirocini Sanitari (250 ore – Corso di Operatore Socio Sanitario - OSS) e Tirocini Sanitari (175 ore – Corso di Operatore Socio Sanitario Specializzato - OSSS) per i quali il Soggetto promotore ha già ricevuto l'autorizzazione o riceverà la stessa da parte della RAS durante i 4 (quattro) anni successivi dalla data della presente stipula.

Art. 2 - Impegni delle parti

Per l'attuazione del rapporto di collaborazione di cui all' art. 1 della presente convenzione, il soggetto promotore comunica che:

- Per periodi di formazione della durata, orientativamente, di mesi 3 (tre) ciascuno, potranno accedere alle attività di tirocinio n.25 allievi per corso, per un totale di 250 ore per ciascun allievo (corso OSS) e di 175 ore per ciascun allievo (corso OSSS);
- preliminarmente all'inizio di ogni periodo di formazione, il Soggetto promotore comunicherà all'Azienda i nominativi degli allievi che, dietro approvazione della Azienda stessa, potranno usufruire delle attività di tirocinio presso le strutture aziendali, e nello specifico presso "Ospedale N.S. Bonaria" di San Gavino Monreale;



- Le modalità di svolgimento delle attività didattiche sia teoriche che pratiche, il calendario delle attività e le sedi delle stesse vengono stabiliti dai responsabili dell'Azienda e comunicati agli eventuali tutor indicati dal Soggetto promotore, che offriranno la loro disponibilità per una migliore organizzazione delle stesse;
- Le attività di tirocinio verranno svolte sotto la supervisione ed il coordinamento del personale dell'Azienda;
- Eventuali modifiche della presente convenzione dovranno essere preventivamente sottoposte all'esame delle parti.
- Le convenzioni non sono rinnovabili tacitamente.

Art. 3 - Tirocinio e rapporto di lavoro

I tirocini formativi e di orientamento attivati non possono configurarsi in alcun modo come rapporto di lavoro. Per ciascun tirocinante inserito in Azienda, in base alla presente convenzione, viene predisposto dal Soggetto promotore un progetto formativo e di orientamento compilato per la parte di spettanza dal soggetto promotore e inviato successivamente all'ASL Oristano, all'Ufficio preposto, che provvederà a compilare la parte di propria competenza e procedere all'autorizzazione del tirocinio stesso. Il progetto formativo deve indicare:

	Il nominativo del tirocinante;
	La convenzione alla quale si fa riferimento e la data della stipula;
	Il/i settore/i aziendale/i di inserimento, i nominativi del tutor e del responsabile aziendale;
	Gli obiettivi del tirocinio;
	Le modalità di svolgimento del tirocinio (giorni, orari, luoghi etc.);
	Le strutture aziendali (presidi, reparti e uffici) presso cui svolgere il tirocinio;
	Gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile;
	La durata ed il periodo di svolgimento del tirocinio;
Dell'au	itorizzazione del singolo tirocinio verrà data comunicazione all'ente promotore.

Art.4 - Tutorato e modalità esecutive

L'attività di formazione del tirocinante durante il periodo di permanenza in Azienda è seguita e controllata da un responsabile aziendale, nominato dall'Azienda (e di cui viene dato conto nel progetto formativo), cui il tirocinante si rivolgerà per ogni necessità ed al quale risponderà senza vincoli gerarchici per la parte organizzativa e formativa dello stage. Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante deve:

- 1) svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- 2) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- 3) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene i dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- 4) osservare gli obblighi sanciti nel progetto formativo.

Art. 5 - Garanzie e modalità assicurative

Il Soggetto promotore assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso primarie compagnie assicurative operanti nel settore. Il Soggetto promotore solleva l'Azienda da ogni responsabilità relativa alle attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell'Azienda e rientranti nel progetto formativo. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio l'Azienda si limiterà a comunicare tempestivamente al soggetto promotore l'evento, mentre l'onere per la segnalazione dell'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi ricade sul soggetto promotore.

Art. 6 - Igiene e sicurezza.



L'Azienda si impegna a garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, sollevando relativamente a ciò da qualsiasi onere il Soggetto promotore. L'Azienda si impegna ad applicare ai tirocinanti la normativa vigente in materia di igiene e sicurezza.

Art.7 - Privacy

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate, e di acconsentire espressamente alla raccolta dei dati personali, nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, al fine esclusivo che gli stessi vengano trattati per la finalità della convenzione. Inoltre, i suddetti dati, potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali. Titolari dei dati personali per quanto concerne la presente convenzione, sono rispettivamente l'Azienda e il Soggetto promotore. Le parti dichiarano, infine, di essere informate sui diritti sanciti dal Decreto legislativo 196/03. I tirocinanti sono individuati con riguardo ai trattamenti dei dati personali e sensibili quali incaricati nelle strutture di esercizio del tirocinio e sono sottoposti alle disposizioni e regolamenti interni per la privacy come qualunque dipendente "incaricato".

Art. 8 - Registrazione e bollo

Il presente atto, verrà registrato solo in caso d'uso, a cura della parte interessata.

Art. 9 - Foro Competente

Per qualunque controversia, relativa alla presente convenzione, sarà competente il Foro di Cagliari.

Art. 10 - Durata

La presente Convenzione ha durata quattro anni (massimo quattro anni) con decorrenza dalla sottoscrizione.

Cagliari, lì 21.06.2023

